MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ROMA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Marianna Dionigi"
Via Santa Maria della Pace, 55 - 00075 LANUVIO (RM)
Cod. Mec.RMIC8BH00Q 06/9376188 / fax 06/93781020

All. A

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Approvato dal Consiglio di Istituto il 20.11.2026 - Delibera n.36

Indice

Premessa
1. Diritti e doveri dello studente
2. Valenza delle sanzioni
3. Infrazioni disciplinari
4. Corrispondenza mancanze disciplinari - sanzioni
5. Comunicazione delle sanzioni alle famiglie
6. Conversione delle sanzioni
7. Impugnazione sanzioni disciplinari – Organo di Garanzia
8. Istituzione e modalità di funzionamento dell'Organo di Garanzia

Premessa

Il Regolamento disciplinare individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogare ed il relativo procedimento.
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
Le infrazioni disciplinari connesse al comportamento non incidono sulla valutazione del profitto, ma sulla valutazione del comportamento, ad eccezione del mancato svolgimento dei compiti che è riferibile all'ambito degli obiettivi didattici.
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
Le sanzioni e i provvedimenti che comportano un allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottate da un Organo Collegiale.
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

1. Diritti e doveri dello studente

1.1 Diritti dello studente

1.1.1 Lo studente ha diritto ad una formazione culturale che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
1.1.2 Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
1.1.3 Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a migliorare il proprio rendimento.

1.1.4 Lo studente straniero ha diritto al rispetto della cultura e della religione della comunità alla quale appartiene.
1.1.5 La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

1.2 Doveri dello studente

1.2.1 La frequenza regolare alle lezioni è obbligatoria. Lo studente deve recarsi a scuola con una preparazione adeguata al lavoro già programmato e forniti del materiale necessario al normale svolgimento delle lezioni.
1.2.2 Lo studente è tenuto ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiede per sé stesso.
1.2.3 Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1 del D.P.R. n.249 del 24 giugno 1998.
1.2.4 Lo studente è tenuto ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente Regolamento di Istituto e da tutte le disposizioni interne.
1.2.5 Lo studente è tenuto a utilizzare correttamente le strutture, i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio dell'Istituto.
1.2.6 Lo studente condivide la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico avendone cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
1.2.7 Gli alunni delle classi IV e V della scuola primaria e gli alunni della scuola secondaria di primo grado saranno informati all'inizio dell'anno scolastico dei loro diritti e doveri.

2. Valenza delle sanzioni

Sono integralmente richiamati i principi e le norme contenuti nel D.P.R. n° 249 del 24/06/98, nel D.P.R. n° 235 del 21/09/07 e nella nota MIUR prot. 3602 del 31/07/08.

2.1 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
2.2 Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
2.3 La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
2.4 In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni, purché manifestata in modo corretto e nel rispetto della personalità altrui.
2.5 Nessuna sanzione disciplinare relativa al comportamento può influenzare la valutazione del profitto scolastico (ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DPR 235/2007).
2.6 Ai sensi del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, concernente lo "Statuto delle studentesse e degli studenti" le mancanze disciplinari incideranno sulla valutazione del comportamento dell'alunno.
2.7 Ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, attuando strategie di recupero alternative
2.8 La persona (Docente o personale ATA) che individua la mancanza deve darne tempestiva comunicazione al Dirigente scolastico o ai suoi collaboratori, per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
2.9 Le sanzioni sono irrogate dall'organo competente, come individuato nella tabella al punto 4 del presente regolamento, seguendo le procedure ivi previste.

3. Infrazioni disciplinari

3.1 I seguenti comportamenti vengono configurati come violazioni o comportamenti non corretti da sanzionare con provvedimenti disciplinari:

a) assentarsi dalle lezioni o presentarsi in ritardo a scuola senza validi motivi;
b) accumulare un elevato numero di assenze ingiustificate oppure ricorrere a ritardi e ad uscite anticipate non giustificati, ritardi al rientro di intervalli o al cambio di ora;
c) spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio;
d) chiacchierare, disturbando o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche;
e) utilizzare un abbigliamento non adeguato all'ambiente scolastico;
f) non eseguire i compiti assegnati, non portare il materiale didattico o non consegnare le prove di verifica;
g) portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività e / o pericolosi;
h) usare il cellulare e dei dispositivi elettronici;
i) non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel regolamento di istituto;
j) danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali;
k) ricorrere ad atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti;
l) insultare o offendere con termini volgari, gesti o azioni offensivi il personale scolastico o compagni, in presenza ma anche per via telematica e on line (chat, social, ecc.).

3.2 Sono da considerarsi infrazioni particolarmente gravi:

m) 1. Il ricorso alla violenza in qualsiasi situazione;
2. il ricorso ad atti che mettono in pericolo l'incolumità propria e degli altri;
3. il furto a danno altrui e del materiale scolastico in genere;
4. l'uso del cellulare in orario scolastico;
5. condotte di cyberbullismo così come definite dal c. 2 art. 1 della L. 71/2017.

n) ogni altro comportamento che, nella situazione specifica, sia ritenuto scorretto dall'insegnante;

o) reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure che rappresentano una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);

p) reati di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto degli studenti e delle studentesse. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

q) recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale.

3.3 Sanzioni disciplinari e procedure

Le **sanzioni disciplinari** da correlare alle mancanze disciplinari e ammesse dal presente regolamento sono le seguenti:

a. ammonizione verbale;
b. ammonizione scritta sul registro elettronico;
c. allontanamento temporaneo dalla classe per un periodo non superiore a 15 giorni;
d. esclusione dalle gite scolastiche;
e. allontanamento temporaneo dalla classe per un periodo superiore a 15 giorni;
f. allontanamento fino al termine dell'anno scolastico;
g. esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

3.3.1 L'**ammonizione verbale** viene adottata dal docente per condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione e per lievi infrazioni, riconducibili alla mancanza indicata dalla lett. a alla lett. f del precedente art. 3.

3.3.2 L'**ammonizione scritta** sul registro elettronico viene adottata dal docente di classe o dal Dirigente scolastico nel caso in cui l'alunno/a abbia già ricevuto l'ammonizione verbale, nonché per le mancanze di cui alle lett. g) h)[1] i) del precedente art. 3.

3.3.3 L'**allontanamento dalla classe** fino ad un massimo di 15 giorni viene applicato nei casi previsti dall'art. 1 comma 7 del D.P.R. n. 235 del 21.11.2007 che così recita: " il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari", nonché per le mancanze di cui alle lett. j) k) l) ed elencate alla lettera m) alla voce "infrazioni particolarmente gravi" del precedente articolo 35. Tale sanzione è inflitta dal consiglio di classe che, nell'esercitare la competenza in materia disciplinare, opera nella composizione allargata a tutte le componenti secondo il disposto normativo (C. M. prot. n. 3602/PO del 31/07/2008), ivi compresi i genitori, fatto salvo il dovere di astensione qualora faccia parte dell'organo il genitore dello studente sanzionato.

3.3.4 L'**esclusione dalle gite scolastiche** si applica in quei casi in cui l'alunno/a presenta una verificata difficoltà ad accettare le regole di vita scolastica, facendo presupporre difficoltà di gestione del programma previsto e la condizione di pericolo per sé e per gli altri.
Tale sanzione è inflitta dal Consiglio di classe o di Interclasse che, nell'esercitare la competenza in materia disciplinare, opera nella composizione allargata a tutte le componenti secondo il disposto normativo (C. M. prot. n. 3602/PO del 31/07/2008), ivi compresi i genitori, fatto salvo il dovere di astensione qualora faccia parte dell'organo il genitore dello studente sanzionato.

3.3.5 L'allontanamento temporaneo dalla classe per un periodo superiore a 15 giorni è disposto dal Consiglio d'Istituto, se ricorrono le due condizioni, di cui alle lettere n) e o), entrambe necessarie. L'iniziativa disciplinare può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.
Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati tramite successiva sentenza del giudice penale.
Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile possibile, nella comunità scolastica.

3.3.6 L'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 comma 9 DPR 249/1998 come modificato dall'art. 1 del DPR 235/2007) è disposto dal Consiglio d'istituto, ed è previsto soltanto per i reati di cui alla lettera p) del precedente art. 3.1, congiuntamente alla non esperibilità di interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti 6. e 7. del presente articolo si eviterà che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione sarà prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

[1] Vedi allegato D

3.3.7 L'esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter DPR 249/1998 come modificato dall'art. 1 del DPR 235/2007) è disposta dal Consiglio d'Istituto e si applica nei casi più gravi di quelli già indicati alla lettera q).

3.3.8 Le sanzioni disciplinari di cui ai punti 4. 6. 7. 8. del presente articolo possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

3.3.9 Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame saranno inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

3.3.10 Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il dirigente scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art 361 c.p.

4. Corrispondenza mancanze disciplinari - sanzioni

Mancanze disciplinari	Organo competente	Sanzione disciplinare	Procedure
dalla lett. a) alla lett.e) art. 3 **Scuola primaria e secondaria**	Docente di classe	Ammonizione verbale	Annotazione sul registro elettronico di ammonizione verbale e invito di sottoscrizione per presa visione.
dalla lett. f) alla lett. i) art. 3 **Scuola primaria e secondaria**	Docente di classe o Dirigente scolastico	Ammonizione scritta	Annotazione scritta sul registro elettronico e con invito di sottoscrizione per presa visione. Dei provvedimenti più gravi dovrà essere informato il Dirigente Scolastico. Se il docente lo ritiene utile può chiedere la convocazione della famiglia.
Gravi o reiterate infrazioni disciplinari dalla lett. a) alla lett. i) nonché lett. l), m), n) o) "infrazioni particolarmente gravi" art. 3 **Scuola Secondaria**	Consiglio di classe	Allontanamento dalla classe per un periodo fino a 15 giorni	Il coordinatore segnala al Dirigente Scolastico che tempestivamente convoca il C.d.C. straordinario per i provvedimenti di competenza e avverte per iscritto o telefonicamente i genitori invitandoli a presentarsi da soli o con l'alunno per fornire eventuali giustificazioni dell'operato del figlio/a. La mancata presenza dei genitori non impedisce il prosieguo della discussione e l'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare.
L'alunno/a presenta difficoltà ad accettare le regole e fa presupporre comportamenti di pericolo per sé e per gli altri. Lett. m) n) o) **Scuola primaria e secondaria**	Consiglio di classe Consiglio di interclasse	Esclusione dalle gite scolastiche	Nota informativa al Dirigente Scolastico convoca il C.d.C., nella composizione allargata a tutte le componenti, per i provvedimenti di competenza. Comunicazione scritta alla famiglia
Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana violenza privata, minaccia, reati di natura sessuale, percosse, ingiurie, etc.), Lett. p) **Scuola Secondaria**	Consiglio di Istituto	Allontanamento temporaneo dalla classe per un periodo superiore a 15 giorni	Nota informativa al Dirigente Scolastico che promuove la convocazione del C.d.I. per i provvedimenti di competenza. Comunicazione scritta alla famiglia

Recidiva di reati di cui alla lett. q dell'art.35, **Scuola Secondaria**	Consiglio di Istituto	Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico	Nota informativa al Dirigente Scolastico che promuove la convocazione del C.d.I. per i provvedimenti di competenza. Comunicazione scritta alla famiglia
Atti di grave violenza tali da determinare seria apprensione a livello sociale. Lett. o) p) q) art.3 **Scuola Secondaria**	Consiglio di Istituto	Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi	Nota informativa al Dirigente Scolastico che promuove la convocazione del C.d.I. per i provvedimenti di competenza. Comunicazione scritta alla famiglia

5 Comunicazione delle sanzioni alle famiglie

5.1 Nella comunicazione scritta alla famiglia dovranno essere specificati i comportamenti e fatti che hanno dato origine al provvedimento, le norme del Regolamento violate, la natura del provvedimento irrogato, la durata e la decorrenza della sanzione, nel caso di allontanamento temporaneo dalle lezioni o sospensione con obbligo di frequenza.

5.2 È fatto divieto ai singoli docenti di dare comunicazione agli studenti interessati dei provvedimenti disciplinari adottati, prima dell'espletamento della procedura ufficiale.

6 Conversione delle sanzioni

6.1 Al fine di privilegiare la funzione educativa della sanzione disciplinare, si prevede la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura socioculturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (Art. 4 comma 2 DPR 24 giugno 1998, n. 249 come modificato dal DPR 21.11.2007, n. 235).

6.2 Pertanto, a richiesta del genitore interessato, le sanzioni possono essere convertite dall'Organo che le ha inflitte nelle sottoelencate attività utili alla comunità:

- attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica
- pulizia dei locali della scuola
- pulizia del cortile o del giardino
- piccole manutenzioni
- cancellazione scritte
- attività di ricerca
- riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole
- produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola.

7 Impugnazione sanzioni disciplinari – Organo di garanzia

7.1 Avverso le sanzioni disciplinari di cui all'art.3.3 del presente Regolamento è ammesso ricorso da parte dei genitori, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

7.2 Il sistema di impugnazioni delineato dall'art. 5 del D.P.R. 24 giugno 1998 non incide automaticamente sulla esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

8 Istituzione e modalità di funzionamento dell'Organo di Garanzia

8.1 Contro le sanzioni disciplinari possono essere inoltrati ricorsi da parte dei genitori dello studente all'Organo di Garanzia interno all'Istituto entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del provvedimento disciplinare.
8.2 L'Organo di Garanzia è nominato in seno al Consiglio d'Istituto ed è composto da:

- Dirigente Scolastico, con funzioni di presidente, o suo delegato;
- Due rappresentanti dei Genitori;
- Un rappresentante dei Docenti;
- Un rappresentante del Personale ATA.

8.3 Per ciascun componente l'Organo di Garanzia è nominato anche un sostituto, che subentra nei casi di cui al punto successivo.
8.4 In caso di incompatibilità tra le parti interessate (parentela o appartenenza come genitore o docente al Consiglio di Classe dell'alunno ricorrente), il Presidente dell'Organo di garanzia procede alla loro sostituzione.
8.5 Qualora venga proposto un ricorso l'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Se l'Organo di garanzia non decide entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
8.6 La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, almeno quattro giorni prima della seduta.
8.7 Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.
8.8 Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono adottate a maggioranza dei presenti.
8.9 L'espressione di voto è palese. L'astensione è considerata come contraria all'accoglimento del ricorso. I lavori dell'organo sono coperti da segreto d'ufficio.
8.10 La sanzione disciplinare è sospesa, tranne nei casi di pericolo per l'incolumità delle persone, fino alla delibera dell'Organo di Garanzia.
8.11 Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento rigoroso dell'attività dell'Organo di Garanzia.
8.12 L'Organo di Garanzia, dopo attenta e serena valutazione, decide sul ricorso; l'esito va comunicato per iscritto al genitore ricorrente.
8.13 L'Organo di Garanzia, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, decide sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.